



Riordino Province

**Prima lettura del comma 115 del
Maxiemendamento del Governo alla “Legge di stabilità 2013”**

Roma, 21 dicembre 2012

Dopo la decisione della Commissione Affari Costituzionali del Senato di interrompere l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 5 novembre 2012 n. 188 "Disposizioni urgenti in materia di Province e Città Metropolitane", come anticipato da giorni è stato depositato il 15 dicembre in Commissione Bilancio del Senato un emendamento dei relatori, Sen. Legnini (PD) e Sen. Tancredi (PDL) al disegno di legge AS 3584 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" che è stato approvato dal Senato nel seguente testo ed è stato inserito nel maxiemendamento del Governo, al comma 115, oggi all'esame della Camera dei deputati per l'approvazione definitiva.

115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verificano la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «All'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «In attesa del riordino, in via transitoria». Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.

Questi in sintesi gli effetti dell'emendamento.

- 1) Al fine di consentire una riforma organica della rappresentanza delle Province e in attesa del riordino delle Province, si garantisce per tutto l'anno 2013 la certezza delle funzioni provinciali, sospendendo fino al 31 dicembre 2013 l'applicazione delle disposizioni dei commi 18 e 19 del decreto legge 201/11 che consentivano allo Stato e alle leggi regionali, secondo le rispettive competenze, di svuotare le Province delle loro funzioni, trasferendole ai Comuni o alle Regioni.
- 2) Allo stesso tempo, in linea con questa scelta, è prorogato al 31 dicembre 2013 il termine entro cui il Parlamento deve approvare la legge che disciplina le nuove modalità di elezione degli organi delle Province. La proroga riguarda il comma 16 del decreto legge 201/11 che disciplina le Province come enti di secondo grado.
- 3) Per consentire il completamento del processo di riordino delle Province nell'anno 2013 ed evitare di eleggere nuovi organi di governo per enti che dovranno essere riformati è previsto, altresì, il commissariamento fino al 31 dicembre 2013 delle Province già commissariate o di quelle Province i cui organi siano in scadenza nel 2013.
- 4) E' fissato al 31 dicembre 2013 il termine per emanare il nuovo decreto di riordino e accorpamento delle Province. Il riordino a legislazione vigente (art. 17 del DL 95/12) dovrebbe avvenire sulla base delle ipotesi dei CAL e delle proposte avanzate dalle Regioni, secondo i requisiti minimi previsti dalla delibera del Governo, ma nulla vieta al Parlamento di precedere criteri ulteriori o diversi.
- 5) In attesa del riordino, sono riconosciute in capo alle Province in via transitoria le funzioni fondamentali (pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, viabilità, edilizia scolastica), previste dall'art. 17, comma 10, del D. L. 95/2012.
- 6) Dal combinato disposto dei punti 1) e 5) le Province continuano a svolgere, per tutto il 2013, le attuali funzioni, e ciò consente la continuità dell'attività amministrative nel 2013 anche se la gran parte delle Province si troveranno in difficoltà strutturale, a seguito dei pesanti tagli operati dal Governo sui bilanci 2012 e 2013.
- 7) Il Presidente, la Giunta e il Consiglio, oggi in essere, restano in carica fino alla scadenza naturale dei mandati. Viene pertanto superata la previsione del DL 188/12 che prevedeva la soppressione delle giunte provinciali a partire dal 1° gennaio 2013.
- 8) Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione dell'art. 18 del DL 95/12 sull'istituzione delle città metropolitane. Questo incide sugli adempimenti del 2013 e sulla fase transitoria e riallinea il termine per l'istituzione di tutte le Città metropolitane al 1° gennaio 2014, come previsto dal comma 1 dell'art. 18 del DL 95.
- 9) Allo stesso modo, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto, relative al riordino delle Prefetture e dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno.